

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 26 aprile 2016

Plenaria

97^a Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 18,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 2934/2014 RGNR – n. 6862/2014 RG GIP)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 novembre e proseguito nelle sedute del 1° dicembre 2015, del 9, del 16, del 23, del 30 marzo e del 20 aprile 2016.

Il PRESIDENTE, poiché non vi sono altri senatori che intendono intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e cede la parola al relatore per la replica.

Il relatore, senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sede di replica, ritiene utile precisare preliminarmente che secondo il giudice per le indagini preliminari, nonostante i rapporti tra i terzi intercettati e Berlusconi, era «inverosimile che a processo in corso l'imputato principale prendesse contatti diretti con i testimoni al fine di corromperli» (brano contenuto a pagina 19 dell'ordinanza).

Secondo il magistrato quindi era infatti difficilmente ipotizzabile, anzi altamente improbabile, che un Presidente del Consiglio potesse pren-

dere contatti direttamente (ossia senza l'interposizione di terzi) con un testimone in un processo che lo vedeva coinvolto, al fine di porre in essere atti corruttivi. Rileva infatti l'autorità giudiziaria: «Inoltre, a conferma dell'accidentalità delle comunicazioni, la maggior parte dei tentativi delle ragazze di contattare Berlusconi andavano »a vuoto«, nel senso che Berlusconi o si faceva negare, come ritenuto anche dalle due donne, o semplicemente non richiamava dopo che le stesse avevano lasciato richieste in tal senso al centralino di Villa San Martino in Arcore o a quello di Palazzo Grazioli in Roma. Nell'arco di quasi otto mesi, a fronte di quasi 400 tentativi di contatto, le indagate Guerra e Berardi riescono ad interloquire con il Parlamentare solo 29 volte [brano riportato integralmente]».

Quindi, secondo il giudice delle indagini preliminari i tentativi numerosi di contatto andati a vuoto (nella specie 400) tra i terzi intercettati e Berlusconi costituirebbero una sorta di controprova dell'accidentalità delle conversazioni di quest'ultimo con tali soggetti, nel senso che costituirebbero un'indiretta conferma *ex post* dell'ipotesi, effettuata *ex ante* dal magistrato, che Berlusconi, attesa la visibilità per gli incarichi ricoperti, avrebbe difficilmente contattato direttamente i terzi testimoni in un processo che lo vedeva coinvolto in qualità di imputato.

Tale tesi risulta erronea in quanto nel caso di specie l'autorità giudiziaria verosimilmente, pur non mirando in senso strettamente intenzionale a intercettare Berlusconi (che secondo i magistrati precedenti difficilmente avrebbe contattato direttamente i testimoni), ha comunque accettato il rischio di tale eventualità, rischio che peraltro si è concretizzato, atteso che in undici casi Berlusconi ha interloquito con le testimoni in questione. L'autorità giudiziaria, alla stregua di criteri di plausibilità e verosimiglianza (gli unici a disposizione della Giunta, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, come evidenziato nella scorsa seduta) si era rappresentata questa eventualità e ne aveva accettato il rischio, rendendo in tal modo impossibile connotare le captazioni in questioni come fortuite.

Riguardo poi all'argomentazione in base alla quale la Giunta deve limitarsi ad accertare il *fumus persecutionis*, sollevata dal senatore Buccarella, il relatore rileva che tale assunto è vero solo nelle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria chieda l'autorizzazione all'arresto di un parlamentare o anche nelle ipotesi in cui chieda l'autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, per effettuare intercettazioni dirette (ossia su utenza telefonica in uso al parlamentare) o anche indirette «in senso stretto» (ossia su utenze telefoniche di terzi, con l'obiettivo tuttavia di captare le conversazioni tra questi ed il parlamentare), e non quindi nei casi in cui venga richiesto *ex post* l'utilizzo di intercettazioni già captate, come avviene nel caso di specie. In tale ultima ipotesi, infatti, la Giunta deve solo verificare se l'intercettazione sia configurabile come indiretta «in senso stretto» – effettuata quindi in violazione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera competente e conseguentemente inutilizzabile rispetto al parlamentare – o viceversa se la stessa sia inquadrabile tra le captazioni fortuite, esenti in quanto tali dal predetto obbligo.

Va a tal proposito precisato che alla stregua dei criteri individuati dalla Corte costituzionale a partire dalla «storica» sentenza n. 390 del 2007 vanno configurate tre tipologie distinte di intercettazioni. La prima tipologia attiene alle intercettazioni dirette, ossia effettuate su utenze telefoniche in uso al parlamentare, per le quali l'autorità giudiziaria deve munirsi *ex ante* di autorizzazione della Camera competente. In tale caso, l'autorizzazione è propedeutica all'esecuzione dell'intercettazione, che non può quindi avvenire senza il preventivo *placet* della Camera di appartenenza.

La seconda tipologia di intercettazione è costituita dalle captazioni casuali (od occasionali), che si determinano allorquando la direzione dell'atto investigativo è rivolta esclusivamente nei confronti di terzi, dai colloqui dei quali con parlamentari sopravvengono tuttavia elementi di colpevolezza anche a carico dei parlamentari stessi. In altri termini, l'autorità giudiziaria in tali ipotesi sta intercettando terzi non parlamentari al fine di compiere attività investigative in ordine agli stessi; solo *ex post*, dopo aver preso conoscenza del contenuto delle intercettazioni, i magistrati si rendono conto del coinvolgimento in fatti penalmente rilevanti anche del parlamentare. In questo caso la captazione delle conversazioni del parlamentare è del tutto fortuita e occasionale e conseguentemente il *fumus persecutionis* è escluso *in nuce*, presupponendo lo stesso un'intenzionalità e un *animus nocendi* nel caso di specie non riscontrabile, attesa l'assoluta involontarietà della captazione del parlamentare.

La terza tipologia di intercettazione sono le cosiddette intercettazioni indirette «in senso stretto», per le quali l'autorità giudiziaria sottopone a controllo le utenze telefoniche di terzi non parlamentari al fine di acquisire elementi investigativi dalle conversazioni effettuate tra costoro ed un parlamentare. In tale caso l'intercettazione costituisce un'elusione dell'obbligo di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 68 della Costituzione, nel senso che pur intercettando l'utenza di terzi, il vero scopo dell'autorità giudiziaria è quello di intercettare «indirettamente» le conversazioni tra i terzi stessi ed un parlamentare. In tale ipotesi la direzione dell'atto di indagine è rivolta specificamente nei confronti del parlamentare e conseguentemente la fattispecie ricade pienamente (secondo le indicazioni della Corte costituzionale) nell'ambito dell'articolo 68 della Costituzione, con conseguente obbligo per il giudice delle indagini preliminari di munirsi preventivamente dell'autorizzazione della Camera competente.

La Giunta in tale ipotesi deve solo accertare se l'intercettazione ricada o meno in tale terza tipologia di intercettazione, atteso che in caso di risposta positiva a tale quesito si determina una situazione *contra constitutionem*, nella quale l'autorità giudiziaria non ha adempiuto all'obbligo costituzionale di richiedere preventivamente l'autorizzazione della Camera competente, a prescindere quindi dalla sussistenza o meno di un *fumus*. Il *fumus persecutionis* nei casi di intercettazioni indirette in senso stretto (nel senso fin qui descritto) può – anzi deve – essere valutato dalla Giunta solo se l'autorità giudiziaria adempia a tale obbligo e quindi chieda preventivamente l'autorizzazione all'effettuazione dell'intercettazione. Il relatore

conclude il proprio intervento di replica richiamando tutte le argomentazioni espresse nel corso della seduta del 20 aprile scorso, in sede di illustrazione della proposta conclusiva, confermando quindi la stessa, volta al rigetto della richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le undici intercettazioni telefoniche captate.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) interviene in via incidentale per chiedere come la Giunta procederà nell'eventualità di una reiezione della proposta conclusiva avanzata dal relatore.

Il PRESIDENTE ricorda, a tale riguardo, l'approccio metodologico seguito dalla Giunta in relazione alle proposte del relatore in cui si prospettò l'accoglimento della richiesta del giudice delle indagini preliminari per tutte le intercettazioni (o viceversa il rigetto integrale della stessa, come in questa fattispecie). In tali ipotesi la reiezione della proposta è stata sempre ritenuta automaticamente indicativa di una volontà implicita orientata in senso difforme rispetto alla proposta rigettata.

I precedenti di Giunta conformi a tale approccio metodologico sono numerosi. Nella scorsa legislatura, relativamente al Doc. IV, n. 11, inerente alle intercettazioni del senatore Mastella, la reiezione da parte della Giunta (nella seduta del 25 luglio 2012) della proposta del relatore di concedere l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le conversazioni è stata ritenuta come implicita decisione di diniego della richiesta del giudice delle indagini preliminari, con conseguente conferimento ad un diverso relatore (nella specie il senatore Sarro) dell'incarico di redigere la relazione finale (di diniego) per l'Assemblea. Parimenti, con riferimento al Doc. IV, n.13, relativo al senatore Vizzini, la reiezione da parte della Giunta (nella seduta del 18 gennaio 2012) della proposta del relatore Sanna di concedere l'autorizzazione all'utilizzo per tutte le conversazioni intercettate, ha comportato l'approvazione implicita della proposta difforme (ossia della proposta di negare per tutte le conversazioni l'autorizzazione), con conseguente incarico di redigere tale proposta per l'Assemblea conferito al senatore Sarro.

Il senatore CASSON (*PD*), nel ricordare che, ai sensi dell'articolo 135, comma 7 del Regolamento, la Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, conferma la prassi ricordata dal Presidente, ritenendo che essa sia del resto coerente, in via analogica, con quanto disposto dal medesimo articolo 135, al comma 10, laddove stabilisce che l'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.

Il senatore AUGELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), dopo aver osservato che, sulla base della propria esperienza di componente della Giunta nelle passate legislature, il termine di trenta giorni richiamato

dal senatore Casson ha sempre assunto valenza solo ordinatoria, non avanza obiezioni rispetto alle modalità procedurali ricordate dal Presidente, in caso di reiezione della proposta del relatore.

Tuttavia, invita lo stesso relatore a riconsiderare l'esito delle conclusioni da lui rassegnate alla Giunta, suggerendo di concedere l'autorizzazione, richiesta dall'autorità giudiziaria, per le sole due intercettazioni telefoniche effettuate rispettivamente su utenze della Guerra e su quella della Berardi (con rigetto dell'autorizzazione, quindi, per le restanti nove), lasciando peraltro impregiudicate buona parte delle argomentazioni che lo stesso senatore Buemi ha esposto. Tale ipotesi di modifica appare del resto coerente con quanto già verificatosi nella seduta del 30 marzo scorso, quando il Presidente, nelle vesti di relatore, sulla base di una richiesta formulata in tal senso dal senatore Moscardelli, modificò la propria proposta originaria. Si appella quindi alla sensibilità del relatore che potrebbe mutare il proprio indirizzo nel senso suggerito, anche perché in Giunta non possono essere presentati emendamenti formali rispetto alle proposte formulate, ma solo soluzioni alternative o suggerimenti che il relatore può decidere comunque di accogliere, prima del voto finale.

Il PRESIDENTE precisa che, in questo caso, la discussione generale si è già esaurita e che il relatore, nella replica, ha confermato integralmente la proposta illustrata nella scorsa seduta.

Ad avviso del senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), nel caso in cui fosse respinta la proposta avanzata dal relatore, la Giunta dovrebbe individuare un nuovo relatore.

Il Presidente STEFANO ribadisce che, alla stregua dei precedenti già richiamati – ossia quello delle intercettazioni del senatore Mastella, di cui alla seduta del 25 luglio 2012 e quello del senatore Vizzini, di cui alla seduta del 18 gennaio 2012 – nel caso in cui il relatore formuli proposta di accoglimento o di rigetto integrale della richiesta dell'autorità giudiziaria, la reiezione della stessa da parte della Giunta è stata sempre ritenuta automaticamente indicativa di una volontà implicita orientata in senso difforme rispetto alla proposta rigettata.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva in senso critico che alla stregua di tale approccio metodologico le scelte del relatore risultano condizionanti per le decisioni della Giunta. Occorre consentire – a suo giudizio – l'esercizio della facoltà emendativa rispetto alla proposta del relatore.

Il senatore CRIMI (*M5S*) sottolinea il diritto per ciascun senatore di presentare all'Assemblea una relazione di minoranza.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) condivide la proposta di modifica formulata dal senatore Augello, sottolineando la congruità della stessa.

Il senatore AUGELLO ribadisce che, rispetto ai procedimenti relativi all'immunità, i membri della Giunta non hanno la facoltà di presentare emendamenti, ma solo quella di sottoporre al relatore talune proposte di modifica della soluzione da questi prospettata. Il relatore ha facoltà di accogliere tali suggerimenti, provvedendo a una riformulazione della propria proposta conclusiva o, viceversa, può decidere di non tener conto degli stessi.

Rinnova poi l'invito al relatore Buemi di accogliere la proposta di modifica precedentemente prospettata.

Il relatore BUEMI ritiene non accoglibile la proposta di modifica formulata dal senatore Augello, precisando che nel caso di procedimenti relativi ad immunità le valutazioni che la Giunta è chiamata a compiere devono essere incentrate esclusivamente su argomentazioni giuridiche, senza quindi tener conto di ragioni di opportunità politica. Alla stregua di motivazioni di diritto, l'unica soluzione percorribile è quella volta alla reiezione della richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le undici telefonate intercettate.

Il PRESIDENTE avverte quindi che verrà posta ai voti la proposta del relatore Buemi di reiezione integrale della richiesta dell'autorità giudiziaria.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sulla proposta del relatore Buemi.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore Buemi, evidenziando che l'unica soluzione condivisibile è quella prospettata dal precedente relatore, ossia dal presidente Stefano, volta ad accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria per le telefonate del 12 e 16 aprile 2012, nonché per quella del 15 maggio 2012 e a rigettare la stessa per le restanti otto telefonate.

Il senatore CALIENDO preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta formulata dal relatore Buemi.

Il senatore AUGELLO non condivide l'approccio metodologico seguito e fa presente che non prenderà parte alla votazione.

Dopo che il senatore MALAN (FI-PdL XVII) ha preannunciato il proprio voto favorevole, il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) evidenzia che il relatore Buemi ha svolto un'analisi articolata e approfondita di tutte le ragioni giuridiche, giungendo alla condivisibile conclusione di respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le undici telefonate intercettate. Qualsivoglia altra soluzione sarebbe ispirata da mere logiche di convenienza, che nei procedimenti relativi alle immunità non possono prevalere sulle oggettive argomentazioni di diritto.

Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore Buemi.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) nel dichiarare il proprio voto contrario sulla proposta del relatore Buemi, precisa che tale voto non è in alcun modo ispirato da ragioni di convenienza, come ha erroneamente sostenuto il senatore Giovanardi.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Buemi di diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione di tutte le undici intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

La Giunta respinge, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente. Si intende conseguentemente accolta la proposta all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Silvio Berlusconi oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria, ossia delle telefonate del:

- a) 12 aprile 2012 (identificata col «progressivo» 478);
- b) 16 aprile 2012 (identificata col «progressivo» 241);
- c) 20 aprile 2012 (identificata col «progressivo» 863)
- d) 21 aprile 2012 (identificata col «progressivo» 271);
- e) 15 maggio 2012 (identificata col «progressivo» 2220);
- f) 22 giugno 2012 (identificata col «progressivo» (3123);
- g) 9 luglio 2012 (identificata col «progressivo» 3999);
- h) 31 luglio 2012 (identificata col «progressivo» 5704);
- i) 1° agosto 2012 (identificata col «progressivo» 5752);
- l) 27 agosto 2012 (identificata col «progressivo» 921);
- m) 27 agosto 2012 (identificata col «progressivo» 922).

La Giunta, infine, incarica il Presidente Stefano, nella sua veste istituzionale, di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica delle elezioni della Regione Liguria: posizione del senatore Augusto Minzolini

Il PRESIDENTE avverte che nell'odierna seduta la Giunta procederà all'audizione del senatore Minzolini che ne ha fatto richiesta.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) reputa opportuno che la Giunta si pronunci sulla richiesta del senatore Minzolini che intende essere audito con l'assistenza del proprio avvocato, anche per mettere in luce le gravi anomalie della vicenda giudiziaria che lo ha investito.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta ha già chiarito che la possibilità di un senatore di farsi rappresentare da un avvocato è prevista esclusivamente nella successiva (ed eventuale) fase del procedimento di contestazione dell'elezione, durante lo svolgimento della seduta pubblica, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento per la verifica dei poteri. In ogni caso, lo stesso senatore Minzolini potrà integrare la propria memoria difensiva qualora reputi utile sottoporre alla Giunta ulteriori elementi.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) chiede di valutare la sospensione dell'esame della Giunta in attesa degli esiti, previsti per il prossimo 3 giugno, del ricorso avanzato dal senatore Minzolini alla Corte d'Appello di Roma avverso la sua cancellazione dalle liste elettorali.

Inoltre, quanto alla richiesta di essere audito in questa fase con l'assistenza del proprio difensore, prospetta che la nomina di un Comitato inquirente, su proposta della relatrice, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento per la verifica dei poteri, potrebbe consentire al senatore Minzolini di intervenire insieme al suo avvocato anche in questa fase.

Il PRESIDENTE invita i senatori ad avanzare osservazioni o richieste in altra seduta, in modo da consentire l'odierna audizione del senatore Minzolini.

La Giunta ascolta quindi, il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), il quale svolge le proprie argomentazioni difensive.

La seduta, sospesa alle ore 19,20, riprende alle ore 19,30.

Pongono quindi domande all'udito e svolgono considerazioni i senatori ALICATA, MALAN, BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) ai quali risponde il senatore MINZOLINI.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,15.